C11909 - PPR/POMELLATO
Provvedimento n. 24398

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 giugno 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società PPR S.A., pervenuta in data 13 maggio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

PPR S.A. (di seguito, PPR) è una società di diritto francese holding dell'omonimo Gruppo francese proprietario di marchi famosi nei seguenti settori: beni di lusso (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Queelin, Sergio Rossi, Alexander McQueen e Stella McCartney), sport e lifestyle (Puma, Volom, Cobra, Electric, Tretorn).
PPR è una società controllata da gruppo Artémis che detiene il 40,9% del capitale sociale di PPR e il 56,5% dei diritti di voto; nessun altro azionista detiene più del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di PPR. Gruppo Artémis è una holding il cui capitale è interamente detenuto da Société Financière Pinault. La Société Financière Pinault è controllata dalla famiglia Pinault.
Nel 2012, il fatturato realizzato a livello mondiale da PPR è stato di circa 9,7 miliardi di euro, di cui circa *[2-3]*[1] miliardi di euro realizzati in Europa[2] e circa *[700-1.000]* milioni di euro realizzati in Italia.

Pomellato S.p.A. (di seguito Pomellato) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di articoli di gioielleria. Pomellato è presente, direttamente o tramite società controllate, nelle principali capitali europee, nel Medio Oriente, in Asia e negli Stati Uniti, ove commercializza prodotti con i marchi Pomellato, Pom Pom, Pomellato 67 e Dodo.
Pomellato è controllata da Ra.Mo S.p.A. (di seguito Ra.Mo), a sua volta controllata da una persona fisica. Attualmente il capitale sociale di Pomellato è detenuto da Ra.Mo per il 79%, da Comitalia – Compagnia Fiduciaria S.p.A. per il 18%, da una persona fisica per il 2% e da Pomellato per l'1%.
Nel 2012, il fatturato realizzato a livello mondiale da Pomellato è stato di circa 145,8 milioni di euro, di cui circa *[100-482]* milioni di euro realizzati in Europa[3] e circa *[48-100]* milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di PPR dell'81% del capitale sociale di Pomellato detenuto da Ra.Mo[4].
Le Parti hanno convenuto che il venditore (Ra.Mo) e l'attuale amministratore delegato di Pomellato manterranno un ruolo nel consiglio di amministrazione della società per un periodo iniziale ma non disporranno di poteri di veto su decisioni strategiche per la condotta degli affari della società né, pertanto, del controllo congiunto di Pomellato.
In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalla società oggetto di acquisizione è stato superiore a 48 milioni di euro.

1 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

2 *[Nel SEE.]*

3 *[Nel SEE.]*

4 *[In forza dell'Accordo Quadro, Ra.Mo si è impegnata a trasferire al closing un numero di azioni pari all'81 % del capitale sociale di Pomellato e pertanto a procurarsi da terzi la differenza tra le azioni oggetto di cessione e le azioni da essa attualmente detenute (79%).]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La società oggetto di acquisizione opera nel settore dei beni di lusso, e in particolare nella produzione e commercializzazione di articoli di gioielleria. Pertanto, il mercato interessato dalla presente operazione è quello dei beni di lusso[5].

Dal lato della domanda, i beni di lusso si qualificano come articoli di alta qualità e si caratterizzano per essere venduti a prezzi normalmente elevati e sotto marchi prestigiosi; proprio in virtù del valore aggiunto rappresentato dal marchio, i beni di lusso sono contraddistinti da uno scarso grado di sostituibilità con i beni appartenenti alla stessa categoria, ma venduti con marchi non conosciuti e pertanto acquistabili a prezzi notevolmente inferiori e in punti vendita non di lusso.

Dal lato dell'offerta, la strategia di sviluppo seguita dalle società produttrici di beni di lusso risulta incentrata nell'offerta di una vasta gamma di prodotti caratterizzata da un elevato grado di diversificazione e di innovazione: lo sviluppo del concetto di marca come "*lifestyle*" e il costante lancio di nuovi prodotti è prova che per i produttori di beni di lusso i costi per modificare le produzioni (*switching costs*) sono relativamente bassi e che esiste una elevata sostituibilità dal lato dell'offerta. Una siffatta strategia rende inappropriata una classificazione delle marche per raggruppamenti di singoli prodotti.

Con riguardo all'ambito geografico, nelle sue precedenti decisioni l'Autorità ha ritenuto che il mercato dei beni di lusso possa avere una dimensione di rilevanza mondiale[6]. Tale assunto può essere sostenuto sulla base di diversi fattori quali, ad esempio, la presenza di un ampio numero di produttori che operano a livello mondiale, l'assenza di una preferenza dei consumatori per i marchi nazionali, la bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale di vendita, particolarmente elevato dei beni di lusso. Per quanto concerne più specificatamente la struttura della produzione e distribuzione dei beni di lusso, si osserva che la maggior parte degli operatori esporta i propri prodotti in tutto il mondo da un limitato numero di luoghi di produzione.

Tuttavia, la Commissione europea ha lasciato aperta la questione relativa alla dimensione geografica (nazionale o più ampia) del mercato dei beni di lusso. In particolare, nel caso LVMH/Prada/Fendi[7] è emerso che la maggior parte delle imprese attive nel settore dei beni di lusso considerano tale mercato come avente dimensione almeno coincidente con lo Spazio Economico Europeo.

Ad ogni modo, nel caso di specie non è necessario addivenire ad una esatta definizione geografica in quanto anche nell'ipotesi più restrittiva la valutazione non muterebbe.

Infatti, nel mercato dei beni di lusso, sia a livello mondiale che nazionale, la quota attribuibile a PPR è pari o inferiore al 5%, mentre la quota attribuibile a Pomellato è inferiore all'1%. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

5 *[Cfr., tra gli altri, provv. n. 23909 del 12 settembre 2012, C11769 – Mayhoola For Investments/Valentino Fashion Group e provv. n. 20406 del 22 ottobre 2009, C10289 – Gucci Group Italia Holding/Ramo Di Azienda Di Toscoval e Di Valigeria Toscana (Newco), in Boll. n. 42/09.]*

6 *[Cfr., inter alia, provv. 23909 e provv n. 20406 cit..]*

7 *[Caso COMP/M.1780 - LVMH/PRADA/FENDI, decisione del 25 maggio 2000.]*